



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 223 del 6 aprile 2021_____

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p style="text-align: center;">Innalzamento della tensione di 132 kV per alcune linee elettriche ricadenti nella regione Umbria e marginalmente nella regione Marche in particolare 120 kV Preci - Cappuccini; 120 kV Cappuccini - Pietrafitta; 120 Pietrafitta - Chiusi; 125 kV Villavalle Sangemini; 125 kV Chianciano-Fabro; 125 kV Villavalle - Preci (EL 357)</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 5686</p>
Proponente:	<p style="text-align: center;">Terna Rete Italia S.p.A.</p>

La Sottocommissione VIA

RICORDATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

PREMESSO che:

- la Società Terna Rete Italia S.p.A. in data 25/11/2020 con nota TERNA/P20200076220 ha presentato, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., domanda per l’avvio della procedura di verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 impartita con il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA prot. n. DVA_DEC_2019-389 del 28/11/2019 relativo al progetto “*Innalzamento di tensione da 120 a 132 kV per alcune linee elettriche nelle Regioni Umbria e Marche in particolare: 120 kV Preci – Cappuccini; 120 kV Cappuccini – Pietrafitta; 120 kV Pietrafitta – Chiusi; 125 kV Villavalle – San Gemini; 125 kV Chianciano – Fabro; 125 kV Villavalle – Preci, [EL-357]*”, da realizzarsi nei Comuni di Arrone (TR), Cerreto di Spoleto (PG), Torgiano (PG), San Gemini (TR), Monteleone d’Orvieto (TR), Piegaro (PG), Panicale (PG), Fabro (TR), Scheggino (PG), Vallo di Nera (PG), Sant’Anatolia di Narco (PG), Spello (PG), Citta’ della Pieve (PG), Montegabbione (TR), Preci (PG), Visso (MC), Marsciano (PG), Bettona (PG), Terni (TR), Cannara (PG), Deruta (PG), Perugia (PG), Sellano (PG), Ferentillo (TR), Foligno (PG);
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione) con prot. n. 98741/MATTM in data 27/11/2020;
- la Società Terna Rete Italia S.p.A. con nota prot. TERNA/P20200076019 del 24/11/2020, acquisita con prot. n. 98575/MATTM del 27/11/2020, ha inviato documentazione per l’avvio del procedimento agli enti interessati alla realizzazione dell’opera;
- la Divisione con nota prot. n. 101384/MATTM in data 4/12/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. n. 4075/CTVA in data 4/12/2020, ha trasmesso, per “*l’avvio dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS*”, la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;

ID_VIP 5686 - *“Innalzamento della tensione di 132 kV per alcune linee elettriche ricadenti nella regione Umbria e marginalmente nella regione Marche in particolare 120 kV Preci - Cappuccini; 120 kV Cappuccini - Pietrafitta; 120 kV Pietrafitta - Chiusi; 125 kV Villavalle Sangemini; 125 kV Chianciano-Fabro ; 125 kV Villavalle - Preci (EL 357)”*. Condizione ambientale 2 del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA prot. n. DVA_DEC_2019-389 del 28/11/2019

RILEVATO che per il progetto in questione:

- con il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA prot. n. DVA_DEC_2019-389 del 28/11/2019 è stata determinata *“l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di “Innalzamento della tensione di 132 kV per alcune linee elettriche ricadenti nella regione Umbria e marginalmente nella regione Marche in particolare 120 kV Preci - Cappuccini; 120 kV Cappuccini - Pietrafitta; 120 kV Pietrafitta - Chiusi; 125 kV Villavalle Sangemini; 125 kV Chianciano-Fabro ; 125 kV Villavalle - Preci (EL 357)”*, presentato dalla società Terna Rete Italia”, subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali;

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l’esame della seguente documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza e relativa alla prescrizione n. 2 di competenza del MATTM così come disposto dalla Divisione con la nota sopraccitata prot. n. 101384/MATTM in data 4/12/2020:

- relazione tecnico illustrativa "Aumento della tensione di esercizio da 120 a 132 kV della rete elettrica delle Regioni Marche-Umbria e Abruzzo (parte) - Campi elettromagnetici";
- nota ISPRA prot. 2020/47629 del 19.10.2020;
- copia lettera di trasmissione inviata ad ARPA Umbria e Marche e Comuni interessati dal progetto;

RILEVATO che:

- la prescrizione n. 2. riporta:

Dovrà essere redatto un apposito studio che attesti quanto affermato nel Progetto preliminare in merito all’elettromagnetismo, ovvero:

- *la conformità dell’opera al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 36/2001; non potrà pertanto essere ritenuto conforme a norma di legge un tracciato tale che la fascia di rispetto che lo caratterizza, determinata secondo le modalità previste dal DM 29.5.2008, comporti interferenza con recettori quali definiti dalla medesima Legge 36/2001, art. 4, comma 1, lettera h;*
- *il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8.7.2003.*

Lo studio dovrà essere trasmesso alle ARPA di Umbria ed ai Comuni interessati dal progetto, i quali dovranno verificare l’eventuale presenza di luoghi a permanenza non inferiore a quattro ore. Se dalla verifica della compatibilità elettromagnetica del tracciato dovesse scaturire la necessità di una o più varianti significative esse dovranno essere sottoposte preventivamente a Verifica di Assoggettabilità a VIA e da ciò potranno scaturire ulteriori conseguenti prescrizioni;

- la documentazione trasmessa con riferimento alla prescrizione è quella sopraccitata;

- il termine per l’avvio della verifica di ottemperanza risulta *“ANTE-OPERAM”*;

- come enti coinvolti risultano ARPA Umbria e ARPA Marche;

- il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA prot. n. DVA_DEC_2019-389 del 28/11/2019 all’art. 2 riporta:

“[...]

L’Autorità Competente, nell’ambito della verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, si avvale, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dei “soggetti individuati per la verifica di ottemperanza” indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS.

ID_VIP 5686 - *“Innalzamento della tensione di 132 kV per alcune linee elettriche ricadenti nella regione Umbria e marginalmente nella regione Marche in particolare 120 kV Preci - Cappuccini; 120 kV Cappuccini - Pietrafitta; 120 Pietrafitta - Chiusi; 125 kV Villavalle Sangemini; 125 kV Chianciano-Fabro ; 125 kV Villavalle - Preci (EL 357)”*. Condizione ambientale 2 del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA prot. n. DVA_DEC_2019-389 del 28/11/2019

I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicando tempestivamente gli esiti all'Autorità Competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'Autorità Competente. [...]”;

- gli enti coinvolti nella verifica risultano essere ARPA Umbria e ARPA Marche e che il proponente, con lettera di trasmissione inviata ad ARPA Umbria e Marche e Comuni interessati dal progetto, ha consegnato la documentazione relativa alla verifica di ottemperanza, ma non risultano agli atti a disposizione della CTVA pareri o indicazioni pervenuti da parte di dette Amministrazioni.

CONSIDERATO che con riferimento alla documentazione presentata:

- il proponente, dopo aver riportato sinteticamente gli ambiti e le modalità di intervento ed indicato le motivazioni dello stesso, riconducibili ad un incremento della tensione di esercizio degli elettrodotti oggetto della presente verifica di ottemperanza dalla tensione di 120 KV a 132 KV, evidenzia che, a parità di potenza elettrica trasportata, con un incremento di tensione, si ottiene una riduzione dell'induzione elettromagnetica e quindi dell'esposizione dell'ambiente ai campi elettromagnetici ed una riduzione delle perdite ascrivibili al trasporto dell'energia;
- viene riportato l'elenco degli elettrodotti soggetti all'incremento di tensione ed è indicato che gli stessi non subiranno alcuna modifica impiantistica, né relativamente al tracciato, ai cavi ed ai sostegni, né in considerazione delle stazioni di trasformazione o delle componenti impiantistiche. Tutto ciò comporta che la modifica non può essere considerata significativa, come supportato e confermato dalla relazione di ISPRA a corredo della documentazione presentata, e che in tal senso devono essere ritenuti applicabili i valori limite di attenzione di 10 μ T, in attuazione dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”*. E' stato inoltre valutata, sempre con la conferma da parte di ISPRA, l'invarianza delle fasce di rispetto con l'incremento della tensione a 132 KV, pari al 10% della tensione attuale (120 KV);
- nello studio presentato è indicato che, presso i ricettori presenti, malgrado un incremento di entità ridotta, è rispettato comunque il limite di attenzione di 5 kV/m, in quanto il campo elettrico in elettrodotti aerei a 132 KV resta sempre circoscritto nelle immediate vicinanze della terna dei conduttori in tensione, mentre per la valutazione dell'induzione elettromagnetica, questa è stata calcolata, attraverso la determinazione delle massime mediane delle portate in corrente per tutti gli elettrodotti in questione. Per gli stessi elettrodotti è stato calcolato, con software conformi alle richieste delle normative tecniche, il campo di induzione elettromagnetica in relazione ai ricettori potenzialmente esposti;
- per tutti i ricettori è stato valutato il rispetto dei valori limite di attenzione, come previsti dall'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- il proponente, in accordo con quanto asserito da ISPRA nel proprio parere, ha valutato il rispetto dei valori limite previsti per gli elettrodotti esistenti, vista la non significatività della modifica proposta, consistente esclusivamente con l'incremento di tensione;
- lo stesso incremento di tensione comporta una diminuzione della corrente di carico a parità di potenza trasmessa ed anche una riduzione delle perdite per effetto Joule, nonché dell'intensità dell'induzione magnetica prodotta;

- la modifica della tensione conduce ad incrementare il rendimento di trasmissione dell'energia elettrica, con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti grazie ad un più efficiente utilizzo della rete di trasmissione;
- quanto proposto, in termini di innalzamento della tensione, conduce al miglioramento della sicurezza dell'alimentazione e della qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- l'esigenza di procedere alla determinazione delle fasce di rispetto secondo le indicazioni dell'articolo 6 del DPCM dell' 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”*, in riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 dello stesso decreto ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60 e dei criteri introdotti dal DM 29/05/2008;
- il citato art.6 *“Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*, al comma 1 prevede che *“Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti”*;
- la necessità di verifiche strumentali della correttezza delle previsioni avanzate nello studio presentato, almeno per i ricettori presi in considerazione nello stesso studio, secondo quanto disposto dalla normativa di settore;
- l'incremento della tensione, come confermato dall'ISPRA, comporta l'invarianza delle dimensioni delle fasce di rispetto e delle portate al limite termico delle linee;
- data l'invarianza delle fasce di rispetto e la previsione di assenza di modifiche della struttura e degli elementi costruttivi ed impiantistici degli elettrodotti in oggetto, che conduce alla applicazione dei valori limite di attenzione di 10 μ T, in attuazione dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e come confermato dal parere dell'ISPRA, è possibile evincere che la modifica della tensione di esercizio proposta non apporta incrementi di impatto sulle popolazioni, fermo restando quanto stabilito e prescritto in materia di *“piani di risanamento”* per gli elettrodotti in questione, ai sensi della legge 22 febbraio 2001, n. 36 *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*, articolo 9;
- che nel caso di specie, non essendo intervenute modifiche sostanziali, come si evince anche dal parere ISPRA *“... in effetti, l'innalzamento della tensione di esercizio degli elettrodotti pari al 10% non comporta un conseguente aumento della corrente. Pertanto, le fasce di rispetto non risentono di alcun incremento. Alla luce di quanto sopra, trattandosi pertanto di linee esistenti le cui modifiche, non sostanziali, non impattano sull'ampiezza delle fasce di rispetto, risulta corretto considerare applicabili soltanto i limiti di esposizione, ai sensi del DPCM 8/7/2003, come 5kV/m per il campo elettrico e 10 μ T per il campo magnetico, e non anche gli obiettivi di qualità”*.

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare per i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

ID_VIP 5686 - *“Innalzamento della tensione di 132 kV per alcune linee elettriche ricadenti nella regione Umbria e marginalmente nella regione Marche in particolare 120 kV Preci - Cappuccini; 120 kV Cappuccini - Pietrafitta; 120 kV Pietrafitta - Chiusi; 125 kV Villavalle Sangemini; 125 kV Chianciano-Fabro ; 125 kV Villavalle - Preci (EL 357)”*. Condizione ambientale 2 del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA prot. n. DVA_DEC_2019-389 del 28/11/2019

In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 2 del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA prot. n. DVA_DEC_2019-389 del 28/11/2019 relativo al progetto *“Innalzamento della tensione di 132 kV per alcune linee elettriche ricadenti nella regione Umbria e marginalmente nella regione Marche in particolare 120 kV Preci - Cappuccini; 120 kV Cappuccini - Pietrafitta; 120 kV Pietrafitta - Chiusi; 125 kV Villavalle Sangemini; 125 kV Chianciano-Fabro ; 125 kV Villavalle - Preci (EL 357)”*, così come disposto dalla Divisione con nota di procedibilità prot.n.101384/MATTM in data 4/12/2020:

- la condizione ambientale n. 2 è ottemperata, fermi restando:
 - gli adempimenti previsti in materia di risanamento degli elettrodotti dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
 - le misure di tutela dell'ambiente in relazione al rispetto dei pertinenti valori limite indicati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, anche in riferimento agli obiettivi di risanamento;
 - il rispetto dei criteri e delle disposizioni dettate dalla stessa legge 36/2001, dal DPCM 8/07/2003 e dal DM 29/05/2008 in relazione alla definizione delle fasce di rispetto.

-
- La Coordinatrice della Sottocommissione VIA
- Avv. Paola Brambilla